**SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA**

AGENZIA GENERALE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ POLIZZA N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL’EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

**PREMESSO:**

che l’Impresa/Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito brevemente “Contraente” o “Soggetto Beneficiario”) ha richiesto in data \_\_\_\_\_\_\_ alla Regione Lazio- Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili E Della Famiglia, Parì Opportunità, Servizio Civile (in seguito brevemente “Regione Lazio” o “Ente garantito”), un contributo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il progetto denominato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a valere sull’Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di Grandi Eventi di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio per l’anno 2025 di cui alla Det. n. G07698 del 20/06/2025; che con determinazione n. n°G15035 del 12/11/2025 pubblicata sul BURL n. 96 del 20/11/2025 il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile ha approvato la richiesta di contributo per un importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_, come da accettazione sottoscritta in data \_\_\_\_\_, CUP ­­­.............. con la Regione Lazio; che il Soggetto Beneficiario ha richiesto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Regione Lazio il pagamento anticipato di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_% della sovvenzione totale concessa;(massimo 60%) che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo pari al valore dell’anticipazione richiesta; che, pertanto, l’importo garantito dal presente atto è di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito brevemente la “Società”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell’elenco emanato in attuazione del disposto dell’art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo del sottoscritto, Signor\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiara di costituirsi, come con il presente atto, si costituisce

**FIDEJUSSORE**

nell’interesse del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore della Regione Lazio domiciliata in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l’anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

**ARTICOLO 1 – EFFICACIA DELLA GARANZIA**

La garanzia prestata con la presente polizza ha durata fino al……….. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Società da parte della Regione la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno.

Il Contraente per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio deve consegnare alla Società l’originale della polizza restituitagli dall’Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall’Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore della Regione Lazio o comunque in relazione allo stesso oggetto.

**ARTICOLO 2 – AVVISO DI SINISTRO – PAGAMENTO**

Qualora ricorrano i presupposti per l’escussione, totale o parziale, della garanzia prestata con la presente polizza, la Regione Lazio, per posta elettronica certificata inviata alla Società e per conoscenza al Contraente, richiederà alla Società il versamento della somma dovuta, al quale provvedere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L’ammontare del rimborso dovuto dalla Società include l’importo anticipato dalla Regione Lazio e gli oneri, le spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di revoca, al tasso legale tempo per tempo vigente.

**ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ**

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente art. 2, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata dalla Regione Lazio cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in scioglimento o liquidazione.

La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Lazio venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l’Istituto di Credito che sarà all’uopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

La presente garanzia viene altresì rilasciata con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Lazio o di Lazio Innova.

**ARTICOLO 4 - SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO**

La Regione Lazio è dispensata dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se la Regione Lazio non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

**ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO**

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili della Regione Lazio e la loro documentazione, fermo restando che la Regione Lazio non sarà tenuta a dare di propria iniziativa al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

**ARTICOLO 6 – PREMIO - RINNOVI - PROROGHE**

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento da parte del Contraente del premio o dei supplementi di premio dovuti ai sensi del precedente art. 1 non potrà essere opposto a Lazio Innova o alla Regione Lazio.

**ARTICOLO 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUTELATIVO**

Il Contraente può essere tenuto a costituire il deposito cautelativo, in pegno, presso la Società, a semplice richiesta di quest’ultima e la sua mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta a Regione Lazio dalla Società.

**ARTICOLO 9 -IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**ARTICOLO 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fidejussoria dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata, indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

**ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Regione Lazio per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l’Agenzia che ha emesso la polizza.

\* \* \*

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE L’ENTE GARANTITO LA SOCIETA’

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1) Efficacia della garanzia;

Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;

Art. 3) Obbligazioni della Società;

Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 6) Premio - rinnovi - proroghe;

Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero;

Art. 8) Deposito cautelativo;

Art. 9) Imposte e Tasse;

Art. 10) Forma delle comunicazione alla società;

Art. 11) Foro competente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE L’ENTE GARANTITO LA SOCIETA’

Il pagamento di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dovuto alla firma del presente atto è stato fatto a mie mani in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.B.: Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell’Ente Garantito